



Carpineti, 14/05/2026

COMUNE DI CARPINETI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'AREA DI COMMERCIO AMBULANTI ALL'INTERNO DELLA FIERA DI SAN VITALE NONCHÉ DI MERCATO STRAORDINARIO ANNUALE DA REALIZZARSI NEL CENTRO ABITATO DI CARPINETI NEL PERIODO 2026 – 2028, CON POSSIBILITA' DI PROROGA SINO ALL'ANNO 2030.

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

ARTICOLO 2 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 4 – COSTI DI GESTIONE, CORRISPETTIVO E CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 5 – INQUADRAMENTO EVENTI, PERIODO E AREE OGGETTO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE E PRESCRIZIONI

ARTICOLO 7 – TUTELA DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 9 – TEMPISTICHE

ARTICOLO 10 – CONTROLLI

ARTICOLO 11 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 12 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O DECADENZA

ARTICOLO 14 – REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

ARTICOLO 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 17 – TRASLAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO – EQUILIBRIO/DISEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

ARTICOLO 18 – MISURE DA EMERGENZE SANITARIE

ARTICOLO 19 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

ARTICOLO 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ARTICOLO 21 – GARANZIE

ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 25 – SPESE

ARTICOLO 26 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione del servizio di gestione, organizzazione e dell'area di commercio ambulanti all'interno della manifestazione denominata "fiera di San Vitale" (di seguito anche definita "fiera") nonché di un mercato straordinario annuale da realizzarsi nel centro abitato di Carpineti da effettuarsi in via Crispi e Piazza Matilde di Canossa e/o in altri spazi che l'amministrazione comunale, di anno in anno, concederà al concessionario.

Qualora nel corso di vigenza della concessione delle aree dovesse subire modifiche/ampliamenti/adeguamenti, ecc. ad opera del Comune di Carpineti, essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista dal presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà dell'Ente concedente.

Il Concessionario si impegna ad avviare il servizio in concessione, avendo conseguito le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico, nonché gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservanza rimossa, pienamente ad accettare le condizioni di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 2 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE.

Il Comune di Carpineti non corrisponde alcun compenso e/o contributo per la gestione del servizio che sarà remunerato esclusivamente con l'introito derivante dalle quote di partecipazione al mercato ambulanti/fiera.

Per l'organizzazione e la gestione del servizio il Concessionario utilizza esclusivamente risorse proprie.

Il valore stimato della concessione, per un periodo di 3 anni, ammonta a 30.000,00 €, calcolato così come previsto dall'art. 179, del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo ammonta a € 50.000,00 in caso di attivazione dell'opzione di proroga per ulteriori due annualità, il relativo piano finanziario risulta così sommariamente descritto:

Ricavi annuali gestione occupazione suolo pubblico in concessione	Valore annuale della concessione	Valore totale della concessione (durata 3 anni)	Valore totale della concessione compreso rinnovo (durata 5 anni)
€. 10.000,00	€. 10.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00

Il piano economico finanziario predisposto è stato elaborato in base alla quantità di spazi occupati negli eventi passati posti in raffronto alla programmazione della fiera e del mercato settimanale sulla previsione di gestione in concessione.

I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs.81/08.

Trattandosi inoltre di servizio a prevalentemente natura intellettuale non è previsto l'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza nelle offerte per gli appalti pubblici, secondo l'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nel presente servizio è il CCNL codice H011 per dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi o equivalenti per il servizio di cui trattasi

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata della concessione si intende pari alle prime tre annualità di gestione della fiera e del mercato straordinario annuale determinata a decorre dall'annualità 2026 con scadenza al 31.12.2028, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni 2 (due) previa richiesta scritta e comunque ad insindacabile giudizio del Comune Concedente, salvo recesso di una delle parti.

ARTICOLO 4 – COSTI DI GESTIONE, CORRISPETTIVO E CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà gestire direttamente il servizio accollandosi le relative spese e costi di gestione.

A titolo di corrispettivo per il servizio in concessione, il concessionario avrà il diritto unicamente di riscuotere le tariffe applicate per l'occupazione delle aree.

L'aggiudicatario della concessione dovrà corrispondere il canone di concessione annua offerto in sede di gara, tale somma, comprensiva dell'iva di legge se e in quanto dovuta, dovrà essere corrisposta al Comune di Carpineti nel mese di ottobre.

ARTICOLO 5 - INQUADRAMENTO EVENTI, PERIODO E AREE OGGETTO DI CONCESSIONE.

Il servizio di gestione, organizzazione in concessione degli spazi dedicati all'area di commercio ambulanti oggetto della presente concessione si distingue su due diverse attività, una in occasione della fiera di San Vitale e l'altra in occasione di un mercato straordinario organizzato annualmente presso il centro abitato di Carpineti, in particolare:

A - Fiera di San Vitale:

Inquadramento dell'evento: La Fiera San Vitale si connota come "manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività" di cui all'art. 27 comma 1 lettera e) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";

Periodo di svolgimento: L'evento ha cadenza annuale e si svolge nell'ultimo fine settimana di agosto. Per l'annualità 2026 lo svolgimento del commercio ambulanti su area pubblica è calendarizzato da sabato 29 a domenica 30 agosto 2026, dalle ore 7,00 alle ore 20,00 circa (salvo diverse indicazione dell'Ente). Per le successive annualità le date saranno rese note con congruo anticipo.

Aree oggetto della concessione:

Per lo svolgimento del commercio ambulanti del **sabato** è concesso l'utilizzo delle seguenti aree che in base agli eventi precedentemente svolti, permettono la presenza di n. 51 spazi, per circa 2040 mq complessivi:

- Via F.Crispi, tratto a partire dal civico 93 (in fianco al distributore carburanti) sino all'entrata di Piazza della Repubblica (circa civico 39 di via F.Crispi);
- Via F.Crispi, tratto a partire dal civico 18, in congiunzione con Piazza Matilde di Canossa sino all'incrocio con Via San Prospero (S.P. 36).

Per lo svolgimento del commercio ambulanti della **domenica** è concesso l'utilizzo delle seguenti aree che in base agli eventi precedentemente svolti, permettono la presenza di n. 67 spazi, per circa 2680 mq complessivi:

- Via F.Crispi, tratto a partire dall'incrocio con Via Belvedere (S.P. 7) sino all'entrata di Piazza della Repubblica (circa civico 39 di via F.Crispi);
- Via F.Crispi, tratto a partire dal civico 18, in congiunzione con Piazza Matilde di Canossa, sino all'incrocio con Via San Prospero (S.P. 36).

B – Mercato straordinario

Il mercato straordinario, si connota come mercato straordinario come indicato dalla Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, articolo 6 lettera c);

Periodo di svolgimento: L'evento ha cadenza annuale e si svolgerà in una domenica da calendarizzare, in base alla prevista maggiore presenza di operatori commerciali sui mesi da aprile a luglio, determinata in accordo con l'amministrazione comunale su proposta del concessionario, orario dalle ore 7,00 alle ore 19,00 circa (salvo diverse indicazioni dell'Ente).

Aree oggetto della concessione: Spazio mercatale di cui alle seguenti aree:

- Via F. Crispi, tratto a partire dal civico 49 sino all'incrocio con Via San Prospero (S.P. 36);
- Piazza Matilde di Canossa;

Spazi per circa 1065 mq, così articolati:

- 26 per operatori su aree pubbliche;
- 2 riservati operatori agricoli;
- 7 per attività espositive.

Norme/vincoli comuni ad entrambi gli eventi:

- L'occupazione delle aree interessate dovrà sempre tenere conto e garantire il transito dei mezzi d'emergenza in modo tale che sia garantito l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso, compresi quelli dei Vigili del fuoco;
- Il concessionario dovrà inoltre assicurarsi che tutti i venditori utilizzino attrezzature/mezzi conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e che rispettino il piano di sicurezza/emergenza appositamente predisposto;
- Nell'area non potranno essere esposti macchinari, attrezzature e materiali che mettano a rischio la pavimentazione stradale;
- Non è prevista fornitura elettrica;

- Sulle aree concesse non è consentito l'utilizzo di gas e/o apparecchiature alimentate a gas, parimenti non è consentita l'introduzione di bombole G.P.L., anche se a bordo di auto negozi.

ARTICOLO 6 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE E PRESCRIZIONI.

Il servizio ha per oggetto la gestione, organizzazione e uso degli spazi dedicati all'area di commercio ambulanti all'interno della manifestazione denominata "fiera di San Vitale" e del "mercato straordinario" annuale su strade e/o piazze messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'affidatario dovrà in particolare:

- pubblicizzare, lo svolgimento degli eventi di cui agli spazi in concessione;
 - all'interno delle competenze descritte il concessionario dovrà eseguire la seguente promozione del mercato straordinario e della fiera di San Vitale:
 - n. 2 mezzi con pannelli pubblicitari Tipo "Vela" posti per un periodo di 10 giorni antecedenti agli eventi su viabilità principali nella zona di Reggio Emilia con possibilità di alternanza su altre zone ritenute utili;
 - n. 12 passaggi giornalieri da 30 secondi cadauno in orario primetime, trasmessi su radio a carattere locale per 31 giorni antecedenti agli eventi, compreso realizzazione banner e spot.
 - n. 8 passaggi di spot giornalieri da 30 secondi cadauno a rotazione dalle 7 alle 21, trasmessi su radio a carattere regionale per 8 giorni antecedenti agli eventi, compreso registrazione spot.
- curare i rapporti con gli operatori prima, durante e dopo lo svolgimento del commercio ambulante;
- ricevere le domande e stilare la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi;
 - all'interno delle competenze descritte il concessionario verifica la validità della licenza degli espositori e del relativo DURC aziendale;
 - Oltre a quanto sopra il concessionario deve garantire la presenza di almeno 30 operatori del commercio ambulante durante il sabato e la domenica della fiera di San Vitale.
- predisporre, ai sensi del D. lgs 81/2008, se dovuto, un piano per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori e il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) connessi all'attività oggetto del contratto, dove siano evidenziati, in particolare, i rischi dovuti alle interferenze con altri operatori (ditte, imprese, ecc.) all'interno degli stessi spazi.
- redigere apposito piano di sicurezza/emergenza per le aree di commercio del mercato ambulanti fiera e del mercato straordinario;
 - la documentazione di cui all'evento di fiera dovrà tenere in considerazione la presenza del Luna Park (piazza della Fiera) e degli ulteriori eventi organizzati dall'Ente (Via F.Crispi, piazza della Repubblica e Matilde di Canossa);
- segnare i posteggi sulle aree messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- posizionare gli operatori presso l'area;
- rilevare le presenze degli operatori ambulanti;
- fornire i dati di aggiornamento delle presenze;
- assicurare la vigilanza dell'area in concessione per l'evento fiera, dalle ore 18.00 del sabato sino alle ore 07.00 della domenica;

Il Concessionario collabora con l'Amministrazione, le Associazioni e gli artigiani locali, con le attività commerciali del territorio, affinché le attività di commercio ambulante predisposte si svolgano in armonia agli eventi localmente organizzati in occasione della fiera e del mercato straordinario;

Sono vietate le tipologie commerciali lesive del decoro, del buon costume, del pubblico pudore, della dignità personale, della fede religiosa e delle appartenenze di genere, culturali e nazionali delle persone.

Al fine di preservare il decoro urbano e la pulizia delle aree concesse dovranno essere limitate le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di controllo e verifica delle ditte e delle tipologie merceologiche a cui verranno ceduti gli spazi da parte del concessionario.

Ai fini di quanto sopra, il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto al Comune, la denominazione delle ditte e le tipologie merceologiche e commerciali trattate.

Il Responsabile del Settore comunale competente provvederà tempestivamente a comunicare un eventuale diniego.

Il concessionario dovrà inoltre assicurarsi che tutti i partecipanti al mercato utilizzino attrezzature/mezzi conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e che rispettino il piano di sicurezza/emergenza appositamente predisposto.

Il presente capitolo si intende aggiornato dalle disposizioni previste nella lettera d'invito e relativi allegati oltre che dall'offerta presentata in sede di gara.

ARTICOLO 7 - TUTELA DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il concessionario per lo svolgimento del servizio in concessione si obbliga:

1. Al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
2. A predisporre e consegnare al Comune, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, se dovuto, un piano per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori e il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) connessi all'attività oggetto del contratto, dove siano evidenziati, in particolare, i rischi dovuti alle interferenze con altri operatori (ditte, imprese, ecc.) all'interno degli stessi spazi.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Rimangono a carico del Comune i seguenti oneri:

- messa a disposizione delle arre oggetto di convenzione;
 - definizione, organizzazione e gestione di eventuali eventi/iniziativa ricreativi e/o culturali collaterali alla manifestazione;
 - servizi logistici (transennature stradali, cassonetti raccolta rifiuti, campane per le raccolte differenziate, wc chimici, ecc.);
 - l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia degli spazi utilizzati;
- e qualunque altro servizio non esplicitamente indicato di competenza del concessionario.

ARTICOLO 9 – TEMPISTICHE

All'Amministrazione comunale compete la messa a disposizione gratuita al concessionario delle aree interessate secondo la tempistica che di anno in anno verrà, di comune accordo, stabilita.

L'arrivo e la partenza degli ambulanti a fine della manifestazione dovrà in ogni caso avvenire in modo tale da non pregiudicare eventuali iniziative/eventi che l'Amministrazione comunale vorrà realizzare nell'ambito della fiera e del mercato straordinario.

Nel caso sia modificato il referente della concessione, il concessionario ne dà immediata comunicazione al Comune;

Il concessionario, in caso di necessità, dovrà assicurare la presenza del proprio referente presso la sede comunale di Carpineti, entro 3 giorni naturali dalla richiesta.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI

Al fine del buon esito della manifestazione e a salvaguardia dell'immagine e delle finalità perseguite dall'ente promotore e dal concessionario, il concessionario medesimo si impegna periodicamente a informare e a consultarsi con il Comune sull'andamento complessivo dell'organizzazione della manifestazione.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di verificare in qualsiasi momento, la qualità dei servizi erogati dal concessionario e che essi vengano effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente concessione.

Le eventuali inadempienze e/o irregolarità verranno comunicate al Referente indicato dal concessionario che dovrà provvedere tempestivamente a eliminare gli inadempimenti.

Nel caso di mancata ottemperanza e/o in quelli di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Il concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.

È fatto obbligo altresì, al termine di ogni manifestazione, presentare apposita rendicontazione economica e descrittiva in merito alla riuscita dell'evento.

Il Comune provvederà ad effettuare controlli mirati alla buona riuscita delle manifestazioni previste, in particolare:

- pianificazione ed esecuzione attività pubblicitaria relativa alle manifestazioni previste;
- numero di operatori economici presenti nelle varie giornate di mercato straordinario/fiera;
- collaborazione/partecipazione con le associazioni, attività commerciali e artigiani locali presenti sul territorio.

ARTICOLO 11 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DELLA CONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto di cessione della concessione a terzi.

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.
2. Il subappalto, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte del Comune di Carpineti, prevede la sottoscrizione di un contratto che contenga:
 - a) l'oggetto della sub-concessione
 - b) la durata della sub-concessione
 - c) importo della sub-concessione
 - d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
 - e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune di Carpineti il contratto sottoscritto.
3. Il sub-concessionario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa, l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio e comunque sollevano il Comune di Carpineti da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.
5. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 12 - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

1. Nel caso in cui, in costanza del rapporto di concessione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto del Concessionario, il rapporto non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.
2. Il Comune di Carpineti si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente di revocarlo, dando luogo alla risoluzione della concessione, nulla essendo dovuto in questo caso al Concessionario.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE O DECADENZA

Quando emerga che il concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla concessione come aggiornata dalla lettera invito e dall'offerta resa in sede di gara, il Comune contesterà al concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato. Entro tale termine, il concessionario ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il comune potrà decidere di risolvere la concessione e procedere alla revoca dell'affidamento del servizio al concessionario.

La mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune secondo le suddette modalità è ritenuta inadempimento importante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile.

Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione della concessione), il Comune, qualora il concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dall'Ente, applica al concessionario una penalità economica con un minimo di € 200,00 sino ad un massimo di 500,00 € da determinarsi di volta in volta per ciascuna infrazione riscontrata, tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di risolvere la concessione ai sensi dell'art 190 del Codice, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente violazioni degli obblighi contrattuali quantificabili in più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento e più di cinque volte per inadempimenti differenziati, in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali tali da pregiudicare la sicurezza delle aree concesse e/o l'incolumità degli utenti, comprese inoltre le condizioni che arrecano grave danno all'immagine dell'Ente;

La risoluzione della concessione comporta la conclusione del servizio di gestione, pronunciando la decadenza con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata o PEC almeno 90 giorni di anticipo, il Comune fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, procederà all'escussione delle garanzie, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.

In caso di risoluzione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di proseguimento dell'attività di concessione sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno.

Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile da intendersi qui convenzionalmente richiamato.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si applica l'art. 190 del D.Lgs.vo 36/2023.

Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

1. Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

2. La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.

3. In tali casi l'Amministrazione procederà all'escussione delle garanzie di cui all'art. 21.

4. Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Comune di Carpineti.

5. Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 190 del D.Lgs.vo n. 36/2023, in particolare come previsto dal comma 4, lettera c), si prevede un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 2% degli utili previsti dal piano economico – finanziario, vista la natura della presente concessione.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto di Concessione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del servizio quali:

- sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
- scioglimento della società (o cessazione della ditta individuale) del concessionario, per qualsiasi causa;
- inosservanza del divieto di cui agli artt. 4 e 11 del capitolato;
- mancata costituzione o ricostituzione della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 21;
- grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dalla presente concessione;
- grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dalla presente concessione;

La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in occasioni diverse.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITA'

Il concessionario è esclusivamente responsabile di ogni e qualunque danno a cose e persone che dovesse verificarsi in conseguenza dell'affidamento del servizio in concessione, il Comune di Carpineti è pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (persone e cose) per un massimale non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) di euro.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione; una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive), debitamente quietanzata, dovrà essere depositata presso il Comune di Carpineti prima dell'avvio del servizio; analogamente si dovrà procedere per i relativi rinnovi.

L'operatività o meno delle coperture assicurative soprarichiamate così come l'eventuale loro inesistenza, non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, anche in virtù dell'applicazione di scoperti e/o franchigie.

Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficienza delle polizze.

La mancata presentazione delle polizze in corso di validità costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17 - TRASLAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO – EQUILIBRIO/DISEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il servizio di che trattasi si configura come una “concessione di servizio” in quanto comporta l'assunzione, da parte del concessionario del “rischio operativo” della stessa, ai sensi dell'art. 177 d.lgs. 36/2023, per il fatto che la redditività della gestione comprende un rischio dal lato della domanda e dal lato dell'offerta o da entrambi.

2. Le Parti potranno procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario e/o ad una sua pessima gestione. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni gestione dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del canone;
- b) le cause di Forza Maggiore come indicate al successivo art. 19, comma 2, lettera c);

3. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli ivi indicati e rientranti nei rischi allocati al concessionario sono a carico dello stesso.

4. Il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Comune di Carpineti, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- c) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- d) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- e) Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- f) Schema di atto aggiuntivo per il recepimento contrattuale di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

5. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario, ammesso ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 è finalizzata a determinare il ripristino dello stesso nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario di cui sopra, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, in dipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto.

7. In caso di recesso dal Contratto, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario garantire un servizio di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui art. 190, comma 6, D.lgs. 36/2023;

ARTICOLO 18 - MISURE DA EMERGENZE SANITARIE

Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli e le misure di prevenzione relative alle emergenze sanitarie e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati anche successivamente.

ARTICOLO 19 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale del servizio in concessione può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonee a rendere oggettivamente impossibile o ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione.

2. Il servizio può essere sospeso:

- a) al ricorrere di circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, lo svolgimento delle attività in concessione, come di seguito individuate:

- indisponibilità dell'area concessa per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario;
- b) per ragioni di necessità di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore come di seguito indicate:
- guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario o servizi oggetto del contratto;
 - esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - incidenti aerei;
 - epidemie e contagi;
 - eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
3. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente il servizio in concessione, salvo i casi di pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo oltre che alla oltre che di forza maggiore di cui alla successiva lettera c).
5. Al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il servizio che non è stato prestato nonché quello la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza al fatto.
6. Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) può disporre la sospensione, anche parziale del servizio, compilando il verbale di sospensione con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa.
7. Nelle ipotesi sopra descritte:
- La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
 - Cessate le cause della sospensione,
 - Il RUP redige il verbale di ripresa del servizio.
8. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa del Servizio oggetto della presente Concessione, gli Eventi di cui al presente articolo non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
9. Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore di cui al comma 2 C) del presente articolo comporti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 17.

ARTICOLO 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.
2. Il Concessionario, in particolare, si impegna a:
 - a) trasmettere al Comune di Carpineti gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
 - b) comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione. Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà della sub-concessione è tenuto a introdurre nel relativo contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m..
3. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento degli eventuali sub-contrattenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione.

ARTICOLO 21 – GARANZIE

1. A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10 % del valore della concessione sotto forma di fidejussione, costituita con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

2. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere **durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte** del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce grave disfunzione nell'erogazione del servizio e per questo è causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale e i collaboratori del concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente concessione, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Carpineti.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto.

Sul sito web del Comune di Carpineti <https://www.comune.carpineti.re.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> è disponibile il Codice disciplinare e codice di condotta approvato con delibera di Giunta comunale n.13 del 15.02.2024;

Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Carpineti, su richiesta, prova dell'avvenuta comunicazione.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Carpineti è titolare del trattamento dei dati personali.

2. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

3. Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

d) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

e) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

4. Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

5. Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

6. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

7. Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è RETE ENTIONLINE ALL PRIVACY con sede a Brescia in Via Triumplina n. 183/B – Tel. 0302531939 – Email: consulenza@entionline.it, PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto qui non regolamentato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, e al vigente regolamento comunale in materia.

2. Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

3. Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere nonché quelle per dare corso legale al presente atto, ove dovute per legge, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 25 - SPESE

Eventuali spese relative alla stipula contrattuale sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 26 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di insorgenza di controversie per l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente atto, le parti procederanno ad ogni tentativo finalizzato alla conciliazione amichevole, salvi ed impregiudicati i diritti di ricorrere agli strumenti di giustizia ordinaria una volta esperito e fallito tale tentativo; in tal caso il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

La Responsabile del Settore Pianificazione
Promozione e Gestione del Territorio
Morini Simona

Allegati:

Allegato A.1: Piano Economico Finanziario

Allegato A.2: Matrice dei Rischi

Allegato A.3: Planimetria palestra

Allegato A.4: Informativa privacy